

**LEGGE 14 settembre 2011, n. 148: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

**Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. (11G0190)**

**(Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre) – In vigore dal 17 settembre 2011.**

(omissis)

**DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)**

**(Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011) – In vigore dal 13 agosto 2011.**

**Testo coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.**

**(Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre) – In vigore dal 17 settembre 2011.**

(omissis)

Art. 11

Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione.

(omissis)